

Interrogazione n. 217

presentata in data 22 giugno 2021

a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri

Attuazione Mozione n. 37 concernente: “Avvio dell’iter legislativo regionale riguardante ‘Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari’ come previsto dall’Art. 2 della legge nazionale 405/75

a risposta orale

Premesso che:

la legge 29 luglio 1975, n. 405 “Istituzione dei consultori familiari” ha istituito un servizio di assistenza “alla maternità, alla paternità e alle famiglie” denominato “consultorio familiare”;

l'articolo 2 della suddetta legge prevede che: “La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1”;

la Regione Marche, nel rispetto e come disposto dal suddetto articolo 2 della Legge 29 luglio 1975, n. 405, ha emanato la legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, avente ad oggetto: “Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari”;

a Regione Marche ha provveduto a normare il servizio consultoriale e le sue attività con la deliberazione amministrativa n. 202 del 3 giugno 1998, avente ad oggetto “Legge 29 luglio 1975, n. 405 e legge 22 maggio 1978, n. 194. Indirizzi per l'organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private”;

a Regione Marche ha abrogato la sopra riportata legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, attraverso la legge regionale 12 maggio 2003, n. 7.

Tenuto conto che:

come riportato nelle premesse, l'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dispone che i “Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari”, debbano essere fissati dalle Regioni attraverso apposite norme legislative;

Considerato che:

allo stato non risulta una specifica legge regionale che fissi i “Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari”;

peraltro, la delibera amministrativa n. 202 riportata nelle premesse risale al 1998, e che dopo 23 anni risulta quanto mai opportuna una rivisitazione e un aggiornamento della normativa riguardante la disciplina dei consultori familiari nella Regione Marche, in considerazione delle nuove esigenze della società e delle esperienze accumulate dai servizi socio-sanitari della Regione, oltre che dalle parti sociali a vari livelli coinvolti ed interessati;

nella seduta di Consiglio Regionale del 23 febbraio 2021 n.15 è stata approvata la Mozione n.37 concernente: “Avvio dell’iter legislativo regionale riguardante ‘Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari’ come previsto dall’Art. 2 della legge nazionale 405/75”;

la suddetta Mozione impegnava il Presidente e la Giunta regionale “ad intraprendere le iniziative necessarie volte ad avviare l’iter per la discussione, redazione ed approvazione della legge regionale che fissi i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari”;

alla data odierna non risultano ancora attuati gli impegni approvati dal Consiglio regionale;

risulta sempre più necessaria e urgente una legge in materia di consultori familiari, anche in considerazione della grave crisi di organico esistente nei consultori della Regione Marche.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere:

quali iniziative sono state intraprese per dare attuazione alla Mozione n.37 approvata in nella seduta di Consiglio Regionale del 23 febbraio 2021 n.15.

quale sia il cronoprogramma che si intende rispettare per giungere nel più breve tempo possibile alla discussione, redazione ed approvazione della legge regionale che fissi i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei consultori familiari”.